

ALLEGATO 1
CONCESSIONE DI SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA
CIG 7103214D9D

CAPITOLATO

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dei servizi socio-educativi comunali destinati alla prima infanzia (nido comunale e sezione primavera), siti in Torgiano Capoluogo, nel rispetto della vigente normativa regionale e del regolamento comunale sul funzionamento dei servizi socio educativi.

Le modalità di esercizio della concessione sono specificate nel presente capitolato; il progetto descrittivo inerente l'offerta tecnica presentata in sede di gara integra e specifica il presente capitolato.

I servizi in oggetto hanno la seguente ricettività:

- **ASILO NIDO** n. 24 posti, destinato all'educazione e alla cura di bambine e bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi, aumentabili fino a 27 ai sensi all'art. 8. (Ricettività) del Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia» che consente un aumento in misura del 15%, per frequenza cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,30 (su richiesta di almeno 8 utenti l'orario potrà essere prolungato fino alle ore 17,30;
- **SEZIONE PRIMAVERA** n. 10 posti destinato all'educazione e alla cura di bambine e bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, per frequenza cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14,00.

Art. 2 - Tipologia del servizio richiesto

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e ausiliaria, delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

In particolare, il concessionario è tenuto a:

- Rispettare i rapporti numerici educatore/bambino come da standard regionale/comunale;
- Garantire la salvaguardia occupazionale degli attuali dipendenti dei soggetti affidatari dei servizi qui oggetto di concessione;

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori;
- d) la partecipazione attiva delle famiglie alla vita dell'asilo nido e sezione primavera.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di 3(tre) anni educativi e precisamente per gli anni 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020.

L'inizio della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

A termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

A norma dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d'ora riserva, per motivi di urgenza, di attivare il servizio, anche nelle more della stipula del relativo contratto, in considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico, essendo volta a favorire l'accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. L'aggiudicatario, con la formulazione della propria offerta, accetta questa possibilità, impegnandosi ad iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, nel rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato senza opporre riserva alcuna..

Art. 4 – Valore della concessione

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dei servizi educativi prima infanzia consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il concessionario acquisirà direttamente gli introiti delle rette determinate dall'Amministrazione Comunale. Il Comune introiterà il contributo regionale annuo in conto gestione per i servizi per la prima infanzia (L.R. n. 30/2005) e lo destinerà interamente alla riduzione delle rette.

L'importo posto a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente bando è la retta mensile di €. 490,00 moltiplicata per il numero degli utenti pari a n.27 bambini con frequenza cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17,30 e n.10 bambini con frequenza cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 14,00 pari ad € 490,00 = (senza pasti e merende) oltre IVA di legge.

Ne consegue che il valore presunto della concessione ammonta ad € **598.290,00** = così calcolato: prezzo medio a base di gara di € **490,00** x 37 utenti x 11 mesi x anni 3, oltre Iva di legge; Importo complessivo del servizio, è pari ad € **598.290,00, di cui costi della manodopera previsti in € 560.729,40** oltre Iva di legge.

Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili rischi da interferenza, definiti in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs 81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Il corrispettivo caratterizzante il rapporto di concessione consiste nel diritto, per il concessionario, di gestire autonomamente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione, in ogni caso nel rispetto delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale fissate e tutelate dal Comune titolare.

Il Comune ai sensi dell'art. 165 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. interviene economicamente a compensazione della differenza tra il prezzo offerto in sede di gara e le rette massime a carico delle famiglie utenti, residenti nel Comune di Torgiano, stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Inoltre il Comune interviene a compensazione della riduzione delle rette di frequenza a carico delle famiglie utenti, residenti nel Comune di Torgiano, in ragione della certificazione ISEE delle famiglie stesse secondo quanto previsto nella medesima delibera di Giunta Comunale.

In totale pertanto il Comune riconoscerà al concessionario un contributo annuale stimato non superiore ad € 97.720,00, pari all'onere derivante dalla differenza tra l'importo contrattuale del costo/bambino, come da offerta economica, e la tariffa a carico degli utenti, fino ad un massimo del 49% dell'importo offerto in sede di gara.

Il suddetto contributo viene versato dal Comune al concessionario, mensilmente, sulla base della rendicontazione del numero di bambini effettivamente frequentanti nonché sui dati della frequenza medesima.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario e non corrisposte.

Il numero degli utenti presunto non costituisce obbligo contrattuale ma potrà variare in base alle iscrizioni. Il concessionario si farà carico dell'eventuale minore gettito che derivi dalla minore frequenza dei bambini nonché della eventuale insolvenza delle famiglie.

L'assenza dal servizio protratta per oltre quindici giorni consecutivi in un mese comporta la riduzione del 30% del contributo comunale (art.6 Regolamento di funzionamento dei servizi educativi).

Art. 5 - Revisione prezzi

La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata di concessione mentre, a partire dal secondo anno si procederà, su richiesta della Ditta Concessionaria, all'aggiornamento, a partire dal 1° settembre di ogni anno, sulla base dell'aumento del costo della vita, verificatosi nell'anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e impiegati, relativi al precedente mese di giugno, ai sensi dell'art. 44 della legge 724/94, commi 4, 6 e 7 e dei nuovi CCNL di categoria.

Art. 6 – Utilizzo immobile comunale

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d'infanzia e sezione primavera dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido e sezione primavera nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario.

Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso il Settore Tecnico del Comune.

E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al competente ufficio comunale.

Art. 7- Funzionamento dei servizi -

Il servizio di Asilo Nido e la sezione Primavera saranno aperti agli utenti dal lunedì al venerdì in una fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7,30 e le ore 17,30 (Sezione Primavera con orario 8,00-14,00 e Asilo Nido con orario 7,30-14,30 e/o 17,30) a decorrere dal 1° settembre di ogni anno, sino al 31 luglio dell'anno successivo, per almeno 46 settimane annue, escluso le festività del santo patrono, natalizie e pasquali, come puntualmente definito in sede di approvazione del calendario scolastico da parte del Comune.

Art. 8 - Obblighi e oneri a carico del concessionario

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti para-farmaceutici da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi e del materiale messo a disposizione. Tale pulizia dovrà essere garantita nel rispetto delle norme igieniche ne con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone ed a evitare qualsiasi danno ai mobili e arredi, dovranno essere utilizzati prodotti di prima qualità e sicuri;
6. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
7. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, ecc...);
8. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi, ai sensi della normativa vigente in materia;
9. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento necessari per il funzionamento della struttura. Le utenze, per motivi tecnici, rimarranno intestate al Comune. Il Gestore dovrà provvedere al concorso mensile delle spese relative al consumo sostenuto, che risulterà dal sub-contatore, che dovrà essere installato nella struttura a propria cura e spese, salvo conguaglio a fine anno.
10. pagamento utenza telefonica;
11. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati;
12. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
13. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
14. la fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Torgiano e, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo;
15. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
16. registrare giornalmente la presenza degli educatori e del personale ausiliario;
17. registrare giornalmente i pasti consumati divisi per utenti e personale;
18. comunicare al servizio mensa, entro le ore 9,00 di ogni giorno di attività il numero dei pasti da somministrare;
19. la gestione e introito delle rette mensili;

20. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
21. il pagamento della TARI;
22. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
23. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
24. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
25. attenersi nella somministrazione dei pasti alle procedure HACCP, il personale addetto allo sporzionamento e somministrazione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
26. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;

Art. 9 - Obblighi a carico del Comune.

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di nido d'infanzia;
2. le coperture assicurative dell'immobile da incendio;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.
5. la pulizia e la manutenzione dell'area esterna.

Il Comune fornisce altresì i pasti, sia relativi agli utenti che al personale impiegato nei servizi, preparati e forniti dalla ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica e presso il centro cottura centralizzato di Via Bontempi-Torgiano.

Art. 10 - Personale

Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi/ricreativi, così come prescritto dal Regolamento della Regione Umbria 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia» e successive modifiche ed integrazioni.

Più precisante il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del concessionario, è individuato nelle seguenti figure professionali :

- a) Coordinatore pedagogico (con significativa esperienza professionale in servizi analoghi per almeno cinque anni anche se non consecutivi) che deve essere:
 - Referente per l'Amministrazione Comunale
 - Responsabile pedagogico ed organizzativo con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto educativo previsto nel presente capitolato; collabora fattivamente con il Coordinatore di Rete della zona Perugia-Corciano-Torgiano.

b) Educatori (che abbiano svolto tali mansioni in servizio analoghi per almeno 5 anni continuativi) responsabili delle attività educative e di cura rivolte alle bambine e ai bambini per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio.

Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversabilità, per il buon andamento del servizio.

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Umbria nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata.

Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali.

Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, in possesso di certificazione di cui alla L. 104/92, in base alla valutazione dei bisogni, il numero degli educatori dovrà essere incrementato per favorire l'attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il progetto educativo. Il concessionario pertanto dovrà garantire, in raccordo con l'Amministrazione Comunale e i servizi specialistici della Azienda Usl di Perugia, un percorso di integrazione, condiviso con le famiglie interessate, e definito in stretto raccordo e nel pieno rispetto delle linee attuative previste dai servizi territoriali competenti in materia di disabilità, senza oneri per l'Amministrazione concedente.

Il Concessionario si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.

Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti richiami, motivo di revoca della concessione.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario deve inviare all'Amministrazione l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore.

In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, il Concessionario è tenuto a documentare all'Amministrazione, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo. L'Amministrazione ha diritto di richiedere la sostituzione, anche immediata in caso di comportamenti gravi, del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia e sezione primavera, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.

Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione.

Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. ed i.. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Art.11 –Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua ai sensi di legge.

Tutti gli elementi dell'offerta qualitativa forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata, con le modalità di cui al bando / disciplinare di gara ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida ANAC vigenti in materia, da apposita Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, mediante **l'assegnazione di 100 punti** ai seguenti criteri di valutazione ai sensi di quanto specificato nel disciplinare di gara:

1) Offerta Tecnica, max punti 70/100;

2) Offerta Economica, max punti 30/100;

Elaborati tecnici

A dimostrazione delle propria capacità tecnica a gestire il nido d'infanzia e sezione primavera, pena l'esclusione, ciascun partecipante alla gara dovrà presentare gli elaborati di seguito indicati, che costituiranno l'offerta tecnica:

- 1) Il progetto educativo;
- 2) La relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del servizio in concessione e delle attività di coordinamento pedagogico;
- 3) progetto di organizzazione e gestione del personale;
- 4) Progetti che si intendono sviluppare con il tessuto sociale del territorio;
- 5) Programma di valorizzazione delle risorse umane;
- 6) Migliorie che si intendono apportare ai servizi.

Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglati in ogni pagina e sottoscritti all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti e dovranno contenere l'indicazione specifica delle

parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

In caso di consorzio, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovranno contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

1) Progetto educativo

il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di reincontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze"- etnico-culturale, disabilità...-);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.
- iniziative di continuità didattica con la Scuola dell'Infanzia;
- attività innovative, sperimentali.

2) Relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del servizio in concessione e delle attività di coordinamento pedagogico

il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

- organizzazione attività di progettazione, valutazione, pianificazione delle politiche aziendali;
- organizzazione servizio pulizie e sanitarizzazione;
- coordinamento pedagogico;
- strumenti di presidio e di controllo delle attività/progetti espletate, le proposte relative al sistema di documentazione e di verifica.

3) Progetto di organizzazione e gestione del personale

- il numero, le ore d'impiego, la qualifica del personale che si intende utilizzare, tenuto conto della peculiarità del progetto educativo, degli standard previsti dalle leggi in materia di servizi prima infanzia;
- le modalità e/o strategie per contenere il fenomeno del turn over;
- il numero di ore mensili garantito ad ogni educatore per le attività al di fuori del lavoro diretto con i bambini per attività di programmazione, partecipazione alle riunioni, feste, incontri.

4) Progetti che si intendono sviluppare con il tessuto sociale del territorio

- analisi contesto territoriale;
- ipotesi delle interazioni progettuali;
- accordi di collaborazione.

5) Programma di valorizzazione delle risorse umane

- piano di aggiornamento e formazione / monte ore annuale del personale educativo per attività formative.

6) Migliorie che si intendono apportare ai servizi

- proposte di interventi/azioni aggiuntive.

OFFERTA TECNICA MAX. 70/100

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1) Progetto educativo: <ul style="list-style-type: none"> - metodologia proposta ; - progetto pedagogico-didattico ; - modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido. - iniziative di continuità didattica con la Scuola dell'Infanzia; - attività innovative, sperimentali. 	MAX 20 /70
2) Relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del servizio in concessione e delle attività di coordinamento pedagogico: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione attività di progettazione, valutazione, pianificazione delle politiche aziendali; - organizzazione servizio pulizie e sanitarizzazione; - coordinamento pedagogico; - strumenti di presidio e di controllo delle attività/progetti espletate, le proposte relative al sistema di documentazione e di verifica. 	MAX 15/70
3) Progetto di organizzazione e gestione del personale: <ul style="list-style-type: none"> - il numero, le ore d'impiego, la qualifica del personale che si intende utilizzare, tenuto conto della peculiarità del progetto educativo, degli standard previsti dalle leggi in materia di servizi prima infanzia; - le modalità e/o strategie per contenere il fenomeno del turn over; - il numero di ore mensili garantito ad ogni educatore per le attività al di fuori del lavoro diretto con i bambini per attività di programmazione, partecipazione alle riunioni, feste, incontri 	MAX 10/70
4) Progetti che si intendono sviluppare con il tessuto sociale del territorio: <ul style="list-style-type: none"> - analisi contesto territoriale; - ipotesi delle interazioni progettuali; - accordi di collaborazione. 	MAX 5/70

5) Programma di valorizzazione delle risorse umane: - piano di aggiornamento e formazione / monte ore annuale del personale educativo per attività formative.	MAX 10/70
6) Migliorie che si intendono apportare ai servizi - proposte di interventi/azioni aggiuntive.	MAX 10/70

La valutazione avrà luogo attraverso l'attribuzione di coefficienti variabili tra 0 e 1, assegnati discrezionalmente da parte dei componenti della commissione giudicatrice, secondo i criteri motivazionali sotto riportati, ai sensi delle linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa che viene richiamato dal Capitolato, e come meglio specificato nel presente disciplinare in virtù della generale facoltà di autovincolo riconosciuta alle stazioni appaltanti ai fini della determinazione delle regole di gara delle regole di gara

La media di tali coefficienti verrà moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio o sub-criterio specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione di aggiudicazione per la valutazione del progetto tecnico nelle parti di valutazione discrezionale

CRITERI MOTIVAZIONALI:

Giudizio:	Coefficiente:
Ottimo	1,00
Molto Buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60

Insufficiente	0,50
Scarso	0,40
Limitato	0,30
Molto limitato	0,20
Appena trattato	0,10
Non valutabile	0,00

Le offerte che, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 42 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile alla proposta qualitativa, saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dal Comune di Torgiano

Offerta Economica, max punti 30/100;

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è la retta mensile pari a € 490,00 per l'intero periodo contrattuale di tre anni educativi, oltre IVA di legge.

Poiché inoltre dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili rischi da interferenza, definiti in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs 81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

L'offerta non dovrà essere superiore all'importo indicato come base d'asta, non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali al bando e al Capitolato; non dovrà essere formulata per una sola parte dell'oggetto della concessione; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; non dovrà riguardare persona da nominare. Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

L'operatore economico dovrà esprimere un percentuale di ribasso sul corrispettivo posto a base di gara pari ad € 490,00 IVA esclusa:

È obbligatoria la presentazione di un'unica offerta indicante la percentuale in ribasso.

Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: $P = \frac{\text{Ribasso iesimo}}{\text{Ribasso massimo}} \times 30$

dove:

p=punteggio da attribuire;

Ribasso iesimo = percentuale di ribasso presa in considerazione;

Ribasso massimo= percentuale di ribasso più alta.

All'offerta economica con percentuale di ribasso più alta sarà attribuito il punteggio di punti 30; agli altri operatori economici verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula sopraindicata.

Gli importi si intendono IVA esclusa.

La concessione verrà aggiudicata all'impresa che, sommando i punteggi parziali relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria formulata dall'apposita commissione di aggiudicazione che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 12 - Sospensione ed interruzione del servizio.

Tutti i servizi oggetto della concessione sono di pubblico interesse e, come tali, non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono anche parziale, eccettuati casi di forza maggiore, l'amministrazione comunale potrà sostituirsi al concessionario per l'esecuzione dei servizi a spese ed in danno del concessionario stesso oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato.

Nel caso in cui il servizio venga sospeso a causa di un numero insufficiente di utenti o in caso di decisione da parte della amministrazione comunale di interruzione del servizio stesso, tale decisione dovrà essere comunicata al concessionario con quattro mesi di preavviso.

Poiché gli interventi richiesti dal presente capitolato investono l'ambito dei servizi pubblici essenziali, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio stesso sulla base delle norme che regolamentano la materia. La Ditta è tenuta a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della legge 12/6/1990 n.146 modificata e integrata con la legge 11/04/2000 n. 83

Art. 13 - Penalità.

Il concessionario, senza esclusione di ulteriori e più gravi conseguenze anche penali, è soggetto a penalità in caso di:

- a) inosservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nelle clausole contrattuali;
- b) carenze nella organizzazione del servizio;
- c) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste dal progetto presentato in sede di gara;
- d) mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio di asilo nido e sezione primavera presentato in gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio e alla sostituzione del personale assente;
- e) mancata o inadeguata attuazione degli interventi descritti dal presente capitolato relativi alla pulizia dei locali e degli arredi e attrezzature utilizzati per il servizio.

La misura delle penalità varierà da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) a seconda della gravità della infrazione commessa e dal protrarsi della situazione pregiudizievole, elementi valutati dall'Ente e contestati al concessionario mediante raccomandata a/r alla quale il concessionario potrà rispondere facendo valere eventuali controdeduzioni e giustificazioni.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto, in particolare il contratto si risolverà se, nel corso di un anno, saranno applicate almeno tre penalità.

L'importo delle penali viene detratto dal corrispettivo stabilito per la concessione.

Art. 14 - Responsabilità e polizze assicurative

Il servizio oggetto del presente capitolato viene gestito dal concessionario in proprio nome, per conto proprio ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti di legge, esonerando il Comune di Torgiano qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, per danni che potrebbero verificarsi a cose, animali o persone. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario, restando pertanto esonerato da ogni responsabilità il Comune. Il concessionario è obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto di concessione. Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata e rimane sollevato da ogni responsabilità.

Il concessionario deve adottare, nella esecuzione dei vari servizi oggetto della concessione, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie, atti a garantire la sicurezza ed incolumità degli utenti, del proprio personale nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza della esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione. A tale scopo il concessionario dovrà munirsi di idonee polizze assicurative ed in particolare:

a) polizza assicurativa R.C.T. – responsabilità civile verso terzi – per i danni causati dagli operatori nello svolgimento della attività, dell’infortunio dei bambini e della responsabilità a terzi. Il massimale assicurato non deve essere inferiore ad euro 2.500.000,00 a sinistro;

b) responsabilità civile prestatori d’opera R.C.O. con massimali non inferiori ad euro 2.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 per prestatore d’opera;

c) polizza assicurativa contro i danni da incendio, da esplosione e danni procurati alla struttura dall’attività svolta con massimale unico assicurato pari ad euro 2.500.000,00;

Dette polizze dovranno essere consegnate al Comune prima della stipula del contratto e in ogni caso prima della consegna dei locali per l’avvio delle attività previste dalla concessione, pena la risoluzione del contratto stesso.

L’esistenza delle polizze assicurative non libera il concessionario dalle proprie responsabilità essendo le stesse previste a solo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 15 - Gestione della sicurezza

Il concessionario si assume tutti gli oneri riguardanti la sicurezza del proprio personale e degli utenti e degli eventuali avventori dei servizi in oggetto.

Restano a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri obblighi ed adempimenti, diretti ed indiretti, riconducibili alle norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., alla normativa vigente in materia antincendio ed alle norme vigenti nella specifica materia oggetto del servizio, con esonero del Comune di Torgiano da ogni e qualsiasi responsabilità.

Si precisa che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato non comporta interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza e pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).

In caso di futura ed eventuale commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro, il concessionario sarà tenuto ad effettuare la necessaria valutazione dei cd. “rischi interferenziali”, cui consegue la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

È obbligo dell’impresa aggiudicataria, per tutti gli altri rischi che non siano riferibili alle predette interferenze, elaborare il proprio D.V.R. e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri delle attività svolte.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Art. 16 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio

L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle

prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa, anche tramite personale del ufficio scolastico comunale delegato, ed al Coordinatore Pedagogico di rete della zona Perugia-Corciano-Torgiano. o ad altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e subconcessione

1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione della struttura di cui al precedente articolo 1, pena la decadenza immediata dalla concessione con conseguente risarcimento danni al Comune di Torgiano.

2. E' fatto divieto assoluto di cedere, totalmente o parzialmente il presente contratto.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

4. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106 c.1 lett.d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà effettuare adeguata comunicazione al Comune che dovrà procedere alla verifica che il subentrante risulti in possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione ai sensi di legge e di cui al successivo articolo 29.

Art. 18-Cauzione definitiva

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.Lgs.50/2016, pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione indicato nel bando ai sensi del precedente art. 4, e nella piena osservanza di quanto stabilito nel disciplinare di gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod.civ.; l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la validità per almeno

180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte; a pena di esclusione l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 per l'esecuzione del contratto e tutte le altre clausole ai sensi del suddetto art.93.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva fideiussoria nelle forme di legge ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016 medesimo, di ammontare pari al 10 (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente. Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia definitiva di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, prelevandone l'importo dal contributo dovuto dal Comune e previo avviso scritto da comunicare all'impresa.

Art. 19 -Stipulazione ed esecuzione del contratto

Il rapporto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria si perfeziona con la stipulazione del contratto ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e della normativa vigente in materia, entro i termini e dopo le verifiche di legge, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali, a totale carico dell'aggiudicatario. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa seconda in graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione delle polizze di assicurazione e della cauzione definitiva e ai sensi dei precedenti art.17 e 21 e della normativa vigente in materia.

Il valore del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione e si intende comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni e le spese necessarie nonché qualsiasi onere, espresso e non, per la completa esecuzione della concessione.

Sono a carico del concessionario tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il contratto,nessuna esclusa, tasse, imposte, spese di contratto, di bollo e di registrazione.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato del servizio in via d'urgenza ai

sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. L'affidatario, con la formulazione della propria offerta, esplicitamente accetta questa possibilità, impegnandosi a rispettare tutte le norme previste dal presente capitolato senza opporre riserva alcuna.

Art. 20 - Servizi per la prima infanzia aggiuntivi

Il concessionario si impegna a garantire l'eventuale estensione del servizio nel giorno di sabato e nel periodo estivo, sulla base di un congruo numero di richieste.

Il concessionario si impegna a rispettare, per tutta la durata della concessione, quanto offerto in sede di gara.

Art. 21 Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento. L'impresa affidataria, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa aggiudicataria comunica al Comune i seguenti dati entro sette giorni dall'accensione di conti correnti nuovi, oppure entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica in caso di conti correnti già esistenti:

- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG e del servizio al quale sono dedicati,
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato: il conto corrente dedicato alla presente concessione (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto); il Codice Univoco Ufficio ed il C.I.G. Codice Identificativo di Gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e ss.mm.ii.. La risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune dichiara all'impresa aggiudicataria che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 22 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art.37 della L.R. 22.12.2005, n.30 e ss.mm.ii.:

1. *Il Comune territorialmente competente, in caso di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti, può disporre la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione.*
2. *Il Comune territorialmente competente dispone, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione qualora accerti il venir meno dei requisiti essenziali, strutturali,*

funzionali e assistenziali di cui al presente regolamento e qualora il gestore non ottemperi alle prescrizioni nel termine assegnato dal Comune.

Al verificarsi della revoca dell'autorizzazione il Comune si riserva il diritto di revocare nel pubblico interesse la concessione in qualunque momento senza che da parte del Concessionario possano vantarsi pretese di alcun tipo a titolo di indennizzo.

Art. 23 - Clausola risolutiva espressa

Ferme restando quanto riportato nei precedenti articoli, il Comune di Torgiano si riserva, salvo ed impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore azione penale e civile, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
- b) assenza, sospensione o revoca delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa nazionale regionale e locale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel presente capitolato;
- c) grave violazione e/o inosservanza delle norme del presente capitolato;
- d) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio;
- e) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali;
- f) difformità nella realizzazione del servizio secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato;
- g) fallimento e/o frode e commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità dell'appaltatore;
- h) inosservanza violazioni agli obblighi previdenziali, assistenziali e di sicurezza sul lavoro così come per l'inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i) non osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) quando, diffidato ad adempiere all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato per almeno due volte, con o senza applicazione di penali, il concessionario ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli;
- k) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto nei termini dell'art.1453 del codice civile;
- l) la violazione dei contenuti di cui all'allegato A).

Il concorrente dichiara in sede di offerta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della P.A. (D.P.R. n. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'affidatario si dovrà rendere disponibile ad iniziare la prestazione del servizio fin dalla definitiva aggiudicazione, se del caso, mediante consegna sotto riserva di legge. Qualora nel giorno fissato e comunicato l'affidatario non si presenti a ricevere la consegna, verrà fissato un ulteriore termine perentorio, decorso inutilmente il quale l'impresa potrà essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con conseguente risoluzione del contratto e incameramento della cauzione, salva e impregiudicata ogni altra azione da parte del Comune; in tale

eventualità l'Amministrazione potrà aggiudicare l'affidamento all'impresa seconda classificata ai sensi di legge.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. L'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'affidatario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

Art. 24 - Recesso

Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.Lgs. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 488/1999 e ss.mm.ii.;

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'aggiudicatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi alla ditta seconda classificata in graduatoria, fatto salvo ogni altro diritto per danni ulteriori.

Art. 25- Controversie e foro competente.

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

Art. 26- Sede legale e domicilio del Concessionario

E' espressamente vietato al Concessionario di assumere a propria sede legale l'immobile oggetto di concessione di cui al precedente Art. 6 .

Il Concessionario dovrà eleggere nel contratto il proprio domicilio. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Art. 27 - Riservatezza e tutela dei dati trattati.

I dati inerenti i fruitori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia oggetto del presente capitolato sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti.

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.) il Concessionario procederà al trattamento dei dati nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti dei servizi il concessionario adotta misure organizzative e procedurali sia a rilevanza interna, che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto divieto all'aggiudicatario gestore ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il concessionario non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Il concessionario è l'unico responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dal Comune.

Gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal D.Lgs.196/2003.

Art. 28 - Disposizioni finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art.111 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione di cui alla procedura oggetto del presente capitolato è il Responsabile dell'Area Amministrativa-Personale del Comune di Torgiano;

Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs.50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;

A tutti gli effetti del contratto l'impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio legale in Torgiano, presso la sede municipale in C.so V.Emanuele II,25;

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese accessorie, relative e consequenziali al contratto, nessuna esclusa;

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, tra le quali il D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le disposizioni legislative e regolamentari in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando/disciplinare;

L'impresa aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

L'impresa affidataria è tenuta a garantire durante tutto il periodo della concessione il permanere di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ai sensi del successivo art.32.

Art. 29– Requisiti per l'ammissione alla procedura.

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, gli operatori economici sia in forma singola che con identità plurisoggettiva di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che soddisfino i seguenti requisiti ai sensi del disciplinare di gara e della normativa vigente in materia.

I suddetti requisiti potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A. Requisiti di ordine generale:

A.1 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

B. Requisiti di idoneità professionale

B.1 Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. , o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto della concessione, specificando, per la Camera di Commercio, anche il numero di registrazione al registro Imprese;

B.2 in caso di cooperative sociali e/o delle associazioni.iscrizione nell'apposito registro regionale.

C . Requisiti di capacità economico-finanziaria

C.1 Fatturato globale di impresa conseguito negli anni 2014/2015/2016, non inferiore al doppio dell'importo del valore della concessione.

C2 Fatturato specifico aggregato negli ultimi tre esercizi (anni 2014, 2015 e 2016), relativo a servizi di asilo nido, prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni, non inferiore all'importo del valore della concessione.

C3 Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria dell'Impresa relativamente a tutti i soggetti che costituiscono l'ATI e a tutte le cooperative che costituiscono il consorzio.

D requisiti di capacità tecnica e professionale

D1 aver gestito, negli ultimi due anni 2015-2016 servizi educativi analoghi a quelli relativi alla concessione da affidare con ricettività di almeno 30 bambini;

D2 possesso nel proprio organico di operatori professionali con una maturata esperienza nell'ambito di servizi socio-assistenziali (che abbiano svolto mansioni in servizi analoghi per almeno 5 anni consecutivi) ed in possesso delle qualifiche e titoli richiesti per l'espletamento delle specifiche attività.

Nella dichiarazione verranno specificati il numero complessivo degli educatori; le anzianità e la tipologia di servizi prestati;

D3 Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per l'esecuzione di attività inerenti quelle di gara;

E. Ulteriori requisiti:

E1 Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata ai sensi del successivo art.30

E2 Dichiarazione di avere preso conoscenza del presente capitolato, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto, tale da consentire l'offerta economica presentata;

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, il requisito di cui al presente capo, indicato al punto B) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti che formano o formeranno il raggruppamento o il consorzio; i requisiti di cui ai punti C) e D) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli in misura non inferiore al 10%; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di raggruppamento nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art.89 del D.Lgs. 50/2016 e della normativa vigente in materia ed ai sensi del bando / disciplinare.

Per la partecipazione alla procedura di affidamento è fatto obbligo ai concorrenti della piena osservanza di tutto quanto previsto, oltre al presente capitolato, nel bando/ disciplinare e nell'altra documentazione di gara, compreso il versamento della contribuzione relativa ai contratti pubblici prevista dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n°163 del 22/12/2015):

La verifica del possesso dei requisiti avverrà con il sistema AVCPASS, ai sensi della determinazione a contrattare e dall'art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nelle more dell'attuazione della Banca Dati Nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo D.Lgs.50/2016, secondo quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 157/2016 e ss.mm.ii.. Conseguentemente è fatto specifico obbligo, a tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente capitolato, di registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre tra la documentazione amministrativa di ammissione in sede di partecipazione alla gara.

Art.30 – Obbligo di sopralluogo

Per partecipare alla gara è obbligatoria la preventiva presa visione dei luoghi, *pena l'esclusione*, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dei luoghi e dei plessi oggetto del servizio.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, da concordarsi con il R.U.P. (tel 075.9886038 /075.9886021), i concorrenti devono inoltrare al Comune di Torgiano specifica richiesta a mezzo P.E.C. *comune.torgiano@postacert.umbria.it* indicando altresì: nome, cognome e dati anagrafici della/e persone incaricata/e ad effettuarlo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da parte dei seguenti soggetti:

- titolare e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico dell'Impresa offerente (o da loro delegati);
- in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi, da parte del legale rappresentante del soggetto capogruppo o futuro capogruppo (o suo delegato);
- personale dipendente munito di apposita delega.

Tali soggetti, adeguatamente muniti di valido documento di identità, dovranno produrre in sede di sopralluogo i documenti atti a dimostrare la propria qualificazione.

Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone le quali devono essere munite di delega da parte del legale rappresentante del concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune di Torgiano; data e ora del sopralluogo saranno comunicati a mezzo P.E.C. con almeno un giorno di anticipo. Le operazioni di sopralluogo dovranno necessariamente concludersi tre giorni prima del fissato termine perentorio per la utile presentazione delle offerte. Non saranno concesse deroghe.

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, *che sarà sottoscritto anche dal R.U.P. a conferma dell'effettuato sopralluogo. Tale attestazione di presa visione dei luoghi deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta della documentazione amministrativa.*

Art.31 - Informativa privacy – Accesso agli atti e riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e ss.mm.ii., si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne il trattamento in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. comporta l'esclusione dalla gara e/o la decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno del Comune di Torgiano e il personale della Provincia di Perugia operante, per motivi di servizio,
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..

2. Il titolare del trattamento è:

a) la Provincia di Perugia, per quanto concerne i dati conferiti dai concorrenti ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia.

b) il Comune di Torgiano, per quanto concerne i dati conferiti dall'impresa aggiudicataria ai fini del bando di gara e dell'esecuzione del contratto; Responsabile del trattamento dati Responsabile dell'Area Amministrativa-Personale;

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime che costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

4. Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: di cui al precedente comma 2 lett.a).;

Art. 32 - Rispetto Legge 190/2012 e ss.mm.ii

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto, devono espressamente dichiarare: che presso la medesima impresa aggiudicataria non svolgono attività lavorativa o professionale, comunque denominata, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della medesima legge 190/2012. I predetti dipendenti, in particolare, non possono svolgere le summenzionate attività nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione dalla gara e/o di decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato tra Comune e l'Impresa aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell'art.1456 del Codice Civile, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente Capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) costituisce causa di esclusione dalla gara e/o di decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 33 - Informazioni complementari

La partecipazione alla procedura di cui al presente capitolato comporta, da parte dei concorrenti, la totale e incondizionata accettazione delle disposizioni e delle condizioni tecniche, economiche, finanziarie ed operative della concessione contenute nel presente Capitolato nonché di quelle del bando / disciplinare di gara e dei relativi allegati;

L'offerta deve essere legalizzata con n.1 marca da bollo da euro 16,00. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.;

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;

Non sono ammesse offerte in variante ovvero al rialzo;

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario mentre il Comune di Torgiano solo dopo che sarà completata la verifica della regolarità della documentazione prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario;

L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa-Personale del Comune di Torgiano.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di ammissione, da esperirsi nelle forme e modi di legge; Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, si procederà: all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; allo scorrimento della graduatoria;

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;

Art. 34 – Clausola Sociale Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella propria organizzazione, è tenuto in via prioritaria ad assumere il personale dipendente – che ne faccia richiesta – che si trovava già in servizio presso l'appaltatore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, siano armonizzabili con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per lo svolgimento del servizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c., il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente le clausole contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del presente Capitolato.

Per esplicita accettazione

“ALLEGATO A”

PROTOCOLLO DI LEGALITA’

(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia etc.)

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Torgiano e conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.

Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune.

Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Comune e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

IL SINDACO

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE D'AREA
